

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,

ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 426/2019 RGAC e vertente

**TRA**

in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in

dal quale, unitamente all'avv.

di Milano, è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello

**APPELLANTE**

**E**

elettivamente domiciliato in

presso gli avv.ti Andrea Scarano e Livia Iannicelli, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta

## APPELLATO

**Oggetto:** Appello avverso sentenza del GdP in materia di ripetizione d'indebito a seguito di rapporto di mutuo

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va confermata, salvo che nella misura minima in cui va accolto l'appello incidentale.

Con sentenza 19749/2018 il GdP di Napoli ha condannato spa a restituire a la somma di € 2489,13 pagate a titolo di commissioni bancarie quali oneri accessori del mutuo concesso al con contratto del 12/10/2015, ma non utilizzati perché il rapporto era stato risolto anticipatamente dal mutuatario nel giugno 2017 in corrispondenza della centesima rata su 120- oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese di lite; ha proposto appello chiedendo di rigettare la domanda proposta in primo grado, condannando il : a restituire quanto incassato in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, con vittoria delle spese del doppio grado; si è costituito chiedendo di rigettare l'appello principale ed in via incidentale di riliquidare le spese di primo grado nella misura richiesta con la nota spese depositata dinanzi al GdP; ora la causa va decisa.

Con l'unico motivo d'impugnazione, si deduce che il GdP abbia errato nel ritenere parzialmente rimborsabili al mutuatario ai sensi dell'art. 125 sexies Tub, a seguito della estinzione anticipata del mutuo, dei costi qualificabili come upfront, ossia sostenuti dalla mutuante al momento della conclusione del contratto, e che quindi la mutuante avrebbe diritto a far pagare interamente al mutuatario a prescindere da quanto poi duri il rapporto contrattuale. L'art. 125 sexies.1 Tub stabilisce: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."; questa la norma applicabile al caso in esame, secondo l'appellante e secondo la sintetica motivazione del GdP (a parte un accenno al regolamento Isvap ed al testo previgente dell'art. 125.2 Tub, che sono irrilevanti nel presente giudizio): sostiene spa che tale disposizione "si limita a sancire il diritto del cliente al rimborso dei soli costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" (art. 125-*sexies*, comma 1 TUB) e quindi impone il rimborso dei soli costi che davvero maturano nel corso del finanziamento, restando invece necessariamente e per legge esclusa la rimborsabilità per gli oneri che, anche con analisi *ex post*, dovessero risultare *up front*." – e le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria/notifica e le commissioni di intermediazione per la rete esterna, che il GdP



ha imposto di rimborsare al mutuatario in proporzione alla vita residua del contratto sarebbero appunto oneri upfront.

Tale censura è errata, in base alla sentenza 383/2018 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.", senza distinguere tra costi upfront e recurring. L'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE recita: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", e tale testo sostanzialmente coincide con quello dell'art. 125 sexies.1 Tub: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."; pertanto, non si pone un problema di errata attuazione della direttiva europea nella legislazione italiana: nell'interpretare l'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE, la Corte di Giustizia interpreta anche l'art. 125 sexies.1 Tub, che la attua correttamente, e non è possibile discostarsi da tale interpretazione; infatti, interpretare diversamente l'art. 125 sexies TUB significherebbe automaticamente interpretare l'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE in modo difforme da come ha fatto la Corte di Giustizia UE – laddove, come affermato da Cass. 2468/2016: "La Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione". La ratio della decisione della Corte di Giustizia UE consiste proprio nella determinazione unilaterale da parte del mutuante, e non controllabile, di quali siano gli oneri sopportati dal mutuatario legati alla durata del rapporto, e quali non lo siano; e ciò corrisponde esattamente alla ragione principale della domanda proposta in primo grado dal , ossia la dedotta "impossibilità per il cliente di predeterminare i costi rimborsabili in caso di anticipato recesso" (pag. IV dell'atto di citazione introduttivo, 16° rigo): la Corte di Giustizia UE ha chiarito che anche quando il contratto sembri distinguere tra costi upfront e recurring, la predisposizione unilaterale del contratto stesso da parte della mutuante/finanziatrice rende non controllabile tale distinzione. Si precisa che tutti i costi sostenuti dal mutuatario come collegati al mutuo, risultano determinati unilateralmente dalla mutuante/finanziatrice, nel contratto per cui è causa, nel senso che il mutuatario si è limitato ad accettare quanto indicato sul punto dalla controparte:



non risulta affatto che il [redacted] abbia contrattato con terzi, come l'intermediario del contratto; né vi è prova dei costi effettivamente sostenuti dalla mutuante. Non si può giungere ad una interpretazione contra legem dell'art. 126 sexies Tub, conformandosi all'unica interpretazione possibile (perché effettuata dalla Corte di Giustizia UE) della direttiva, della quale la norma in questione costituisce l'esatta attuazione nell'ordinamento italiano. Non si interpreta retroattivamente l'art. 126 sexies Tub, applicandolo al presente caso, perché il rapporto non è esaurito, essendo ancora sub iudice il diritto del mutuatario ad essere rimborsato. Interpretare l'art. 126 sexies.1 Tub nel senso indicato dalla Corte di Giustizia UE non può comportare che si violi il diritto di proprietà della ex mutuante sugli oneri qualificabili in base al contratto come upfront, poiché ovviamente tale diritto di proprietà sussiste solo se tali somme siano effettivamente qualificabili come non rimborsabili – il che, come si vede, non è.

Tutto ciò posto, l'art. 8 del contratto del 12/4/2011 non avrebbe potuto derogare all'art. 125 sexies.1 Tub, correttamente interpretato, perché detta norma rientra nel titolo VI del Tub, e l'art. 127 Tub stabilisce che le disposizioni del suddetto titolo VI sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente: l'art. 125 sexies Tub è quindi una norma imperativa, non derogabile a favore della banca.

Per quanto detto, l'appello (principale) proposto da spa [redacted] va rigettato, mentre va accolto l'appello incidentale tempestivamente proposto dal [redacted] in base al valore della controversia (da [redacted] per un giudizio davanti al Giudice di Pace, tariffe 2014 - però escludendo la fase istruttoria, che non è svolta, essendo stato il giudizio dalla prima udienza rinviato direttamente per le conclusioni), va liquidata per compensi di difensore la somma di € [redacted], più del doppio degli [redacted] liquidati a tale titolo dal GdP.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 426/2019 RGAC tra: [redacted] appellato; così provvede:

- 1) Rigetta l'appello proposto da spa [redacted]
- 2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, riliquida in [redacted] la somma dovuta da [redacted] a titolo di rimborso del compenso del [redacted]

difensore, sempre oltre rimborso spese vive, ed oltre spese generali, Iva e  
Cpa  
3) Condanna a rimborsare a : le spese del presente  
grado

Così deciso in Portici in data 17/7/2020 Il giudice unico